

# infor m news

**Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Salerno**

Via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno  
Tel. 089.241472 - 331.4989813  
Fax. 089.252865  
info@architettisalerno.it  
www.architettisalerno.it

2

Maggio > Luglio 2012

Sped. abb. postale comma 34 - Articolo 2 legge 549/95  
Autorizzazione n. 589 del 31.10. 83 - Tribunale di Salerno  
Periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

a cura di  
**arch. Maria Gabriella Alfano**

2

Attività del Consiglio

9


Consiglio Nazionale Architetti

10

Dagli Enti

11

Approfondimenti e News



## Attività del Consiglio

### CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPECIALISTICA DI ABILITAZIONE ORGANIZZATI DALL'ORDINE

#### ■ Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il corso, a seguito di procedura concorsuale effettuata tra i soggetti iscritti nell'albo dei formatori di fiducia dell'ordine, è stato affidato alla società GE.I.S.A. Srl.

Le lezioni avranno inizio i primi di ottobre 2012 presso la sala congressi del Grand Hotel Salerno Via Lungomare C. Tafuri, 1 Salerno la cadenza sarà bisettimanale (Martedì-Giovedì) della durata di 4 ore dalle 15:00 alle 19:00.

Le lezioni saranno suddivise tra teoria ed esercitazioni per il riconoscimento della figura di "Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Le ore di lezione saranno suddivise in 28 ore di lezioni per modulo giuridico, 52 ore modulo tecnico, 16 ore modulo metodologico/ organizzativo, 24 ore per la parte pratica e verifica dell'apprendimento con test finale.

È prevista la presenza obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni.

*Il materiale didattico prevede*

- CD ROM contenente tutta la legislazione vigente in materia
- Dispense informative sui vari argomenti trattati

Il numero di partecipanti per ogni corso è: minimo 27 - massimo 30

Il costo per partecipante ammonta a: EURO 650,00 + IVA

Il pagamento può essere effettuato in tre rate (Acconto prima dell'inizio - a metà - e fine corso) All'iscrizione dovrà essere versata la prima rata di EURO 215,00 + IVA.

L'iscrizione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il **25 settembre 2012**. Cliccando sul link si potrà accedere al modulo di iscrizione.

Si precisa che il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

#### ■ Tecnico competente in acustica ambientale. (di cui all'art. 2 commi 6 e 7 della Legge Quadro 447/95)

Il corso, a seguito di procedura concorsuale effettuata tra i soggetti iscritti nell'albo dei formatori di fiducia dell'ordine, è stato affidato alla società SONORA Srl.

Il corso, riconosciuto dalla Regione Campania ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Tecnici competenti in Acustica, sarà tenuto ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1537 del 24 aprile 2003.

Le lezioni avranno inizio a fine settembre 2012 presso il Centro Sociale di Salerno, sito in Via Guido Vestuti (Pastena); la cadenza sarà bisettimanale e le lezioni pomeridiane di 4 ore. Le lezioni saranno suddivise tra teoria ed esercitazioni secondo le direttive della Commissione Regionale Campania per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica. Le ore di lezione saranno suddivise in 100 ore di lezioni teoriche e 80 ore di esercitazioni pratiche di cui circa 50 ore da eseguirsi anche in esterno con l'ausilio di idonea strumentazione (fonometri, analizzatori, ecc.) - come da programma allegato. E' prevista la presenza obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni.

Al termine del corso sarà rilasciata tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Campania.

La quota di partecipazione al corso prevede uno sconto del 20% per gli iscritti all'Ordine da meno di cinque anni e potrà variare in ragione del numero di iscritti al corso, e cioè:

- da 25 a 32 iscritti EURO 980,00 – (EURO 784,00 per gli iscritti da meno di cinque anni);
- da 33 a 38 iscritti EURO 930,00 – (EURO 744,00 per gli iscritti da meno di cinque anni);
- da 39 a 50 iscritti EURO 890,00 – (EURO 690,00 per gli iscritti da meno di cinque anni);
- oltre 50 iscritti EURO 850,00 – (EURO 680,00 per gli iscritti da meno di cinque anni).

Il pagamento può essere effettuato in tre rate (Acconto prima dell'inizio - a metà - e fine corso). Contestualmente all'iscrizione dovrà essere versata la prima rata di EURO 330,00 – (EURO 264,00 per gli iscritti da meno di cinque anni) l'iscrizione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il **21 settembre 2012**. I prezzi indicati si intendono al netto di IVA. Sul sito è presente il modulo per l'iscrizione. Si precisa che il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

#### ■ Provincia di Salerno.

*Al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare*

*All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.*

*Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture*

**OGGETTO - Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad EURO 100.000, I.V.A. esclusa.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto, in relazione all'avviso di cui in oggetto, ne rileva la manifesta illegittimità, nella parte relativa all'inclusione, tra i requisiti di ammissione, alla lett. k), del divieto di partecipazione ai soggetti "che svolgono l'attività libero professionale in via non esclusiva".

Tale divieto, infatti, non solo non trova riscontro in alcuna previsione normativa, tantomeno del Codice dei Contratti, nel cui ambito di applicazione rientra la procedura indetta da codesta P.A., quanto non è in alcun modo opponibile a coloro che, avendo un regime d'impiego - pubblico o privato - compatibile con l'esercizio della libera professione, hanno legittimo titolo a svolgere l'attività libero - professionale; al riguardo, si fa presente che nel pubblico impiego tale facoltà è esercitabile sia da parte dei dipendenti che hanno un rapporto di servizio in regime di *part time*, sia da parte dei dipendenti che conseguano l'autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. 165/2001.

Con la conseguenza che il requisito previsto è palesemente discriminatorio, oltre che indebitamente limitativo della platea dei concorrenti. Non da ultimo, si tenga in debita considerazione il principio di tassatività, come da ultimo specificamente positivizzato dall'art. 46 co. I bis del D. Lgs. 163/2006, a seguito della novella di cui al D.L. 70/2011, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono recare prescrizioni difformi dalla legge. Tutto ciò premesso, con il presente, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### INVITA E DIFFIDA

La Provincia di Salerno, in persona del Dirigente del

Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare, a rettificare l'avviso di cui in oggetto, nei sensi sopra indicati, preannunciando che, in mancanza, si investirà l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud a dar corso, con la massima sollecitudine, agli opportuni accertamenti ispettivi, di verifica e di controllo dei fatti sopra denunciati, con ogni conseguenza di legge.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

#### ■ Comuni della Provincia di Salerno.

*Loro sedi*

**OGGETTO - Commissioni per il paesaggio - comunicazioni.**

La promozione dell'architettura di qualità costituisce uno degli obiettivi principali del Consiglio dell'Ordine. Negli ultimi mesi, tuttavia, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno ha registrato discordanti comportamenti delle Amministrazioni Comunali della provincia di Salerno in materia di criteri utilizzati per l'individuazione dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio. La Commissione per il paesaggio, com'è noto, è un organismo collegiale di tipo tecnico e specialistico, deputato ad "operare un giudizio in concreto circa il rispetto, da parte dell'intervento progettato, delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio" (cfr. sentenza TAR Salerno, n. 10168/2010); non è pertanto organo di natura politica e la scelta dei suoi membri "non costituisce affatto manifestazione di volontà politica dell'organo consiliare, quanto espressione di una scelta fiduciaria di capacità tecnico - professionale" (cfr. sentenza TAR Napoli, n. 43/2010).

Ciò premesso, questo Ordine ha potuto recentemente appurare che mentre alcuni Comuni hanno dato corso a procedure di scelta fondate sull'esame dei *curricula*, con la pubblicazione di un avviso e la presentazione di *curricula* professionali su cui è stata fondata la scelta dei membri, molti altri hanno invece preferito provvedere direttamente alla nomina, votando soggetti che non solo non avevano previamente formalizzato una propria candidatura, ma delle cui specifiche esperienze il Consiglio Comunale non risultava aver in alcun modo preso formalmente contezza, dimostrando nei fatti che le nomine erano fondate su base eminentemente politica o personale e non tecnica o professionale.



Orbene, vale rammentare che la nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, in Campania, è allo stato disciplinata dall'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e dall'allegato 1 alla L.R.C. 10/1982.

A norma del 2° comma dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, "Le commissioni sono composte da soggetti con **particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio**"; secondo L'allegato 1 della L.R.C. 10/1982, tuttora vigente in esito all'abrogazione dell'art. 41 co. II della L.R.C. 16/2004, di tali commissioni fanno parte "cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra **esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole – forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali**", prevedendo, altresì, che "la delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto ...dovrà in copia essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale".

A fronte di tali previsioni allo stato vigenti, si ritiene di poter suggerire, a scopo collaborativo, che le nomine vadano effettuate in base ai titoli effettivamente posseduti e non su base "politica", verificando in concreto, dopo la pubblicazione di una manifestazione d'interesse a conseguire le candidature munite di curriculum professionale – fase da ritenersi non solo opportuna ma anche necessaria per la comparazione dei *curricula* - la particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e nelle materie sopra indicate dei soggetti nominati e riportando poi, in relazione alle caratteristiche specifiche del regime vincolistico cui è assoggettato il singolo Ente, l'annotazione della materia di cui i membri nominati sono esperti a margine della nomina.

Il rispetto di tale procedura si porrebbe, oltre che in necessaria attuazione di prescrizioni normative cogenti, nel solco di una sempre maggiore attenzione al rispetto della qualità e nell'ottica di un progressivo superamento dei rapporti spesso conflittuali tra Enti Locali e Soprintendenza nella gestione dei procedimenti di assenso paesaggistico, laddove la Soprintendenza frequentemente imputa alla scarsa attenzione e poca qualità delle Commissioni per il paesaggio l'esigenza di un sindacato amministrativo severo ed intransigente. Nel ritenere di aver fornito un utile strumento per indirizzare la correttezza dell'azione amministrativa delle Amministrazioni comunali in materia, si porgono distinti saluti.

Salerno, 10.05.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Carmine Fiorillo  
IL PRESIDENTE Arch. Maria Gabriella Alfano

## Comune di Castel San Giorgio.

Al Sindaco p.t.

Al Responsabile del 5° Settore

e.p.c. Al Rettore dell'Università degli Studi di Salerno  
Al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno  
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno  
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno  
Al Procuratore regionale della Corte dei Conti  
Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

### ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

### PREMESSO CHE

- Lo scrivente Ordine ha appreso solo di recente che Codesto Ente, con delibera di C.C. n. 63 del 27.12.2011 e successiva convenzione, ha provveduto all'affidamento dell'incarico inerente "attività di consulenza tecnico – scientifica di supporto alla redazione di strumenti urbanistici comunali per il Governo del Territorio" al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno;

### CONSIDERATO CHE

- dall'esame della delibera e dell'annesso schema di convenzione, si è potuto constatare che, in realtà, l'incarico è solo apparentemente di natura consulenziale, in quanto l'oggetto dell'incarico pare piuttosto rappresentato dall'elaborazione di tutti i documenti, tecnici, amministrativi e progettuali, per la formazione del PUC e del Ruc; a comprova, nell'ambito delle disposizioni contrattuali riguardanti inadempienze e risoluzione dell'incarico, è disciplinata la fattispecie della mancata trasmissione degli elaborati da parte del DiCiv, così come la previsione dell'importo della prestazione (EURO 140.000,00 oltre IVA) appare decisamente estranea all'ambito meramente consulenziale che nominalmente viene attribuito all'incarico;

- sicché, al di là del *nomen juris*, l'incarico è qualificabile quale vero e proprio appalto di servizi e come tale assoggettato al rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 163/06 per l'affidamento degli appalti di servizio;

- si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 20 co.

II del Codice degli Appalti – D. Lgs. 163/06, l'elenco dei "servizi" di cui all'allegato II A al Codice degli appalti è soggetto alle disposizioni del codice stesso. Ed alla cat. 12 di tale allegato II A, figurano i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi";

### CONSIDERATO, ANCORA, CHE

- l'art. 66 del D.P.R. 382/1980 stabilisce che le Università, tramite i propri dipartimenti, possono eseguire "attività di ricerca e consulenza" con enti pubblici e privati, ma tale attività esterna non solo non può estendersi all'attività di progettazione in senso tecnico (tant'è che i dipartimenti universitari non rientrano né nel novero degli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 aventi titolo a conseguire appalti di servizi né nei novero dei soggetti di cui al successivo art. 90 del D. Lgs. 163/2006 aventi titolo a conseguire incarichi di progettazione), ma non può in ogni caso violare le regole della concorrenza fissate in materia di appalti di servizio pubblici dal D. Lgs. 163/2006, che impongono l'obbligo di espletare le procedure di evidenza pubblica individuate dalla parte II titolo I del Codice;

- con Deliberazione n. 60 del 17/12/2008, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha chiarito che "I Dipartimenti universitari non hanno, tra i fini istituzionali loro propri, quello di prestare servizi su un determinato mercato contro retribuzione, essendo, invece, preposti ad attività di formazione e di ricerca e non le caratteristiche funzionali per essere annoverati tra gli «operatori economici» di cui all'art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, neanche secondo la nozione assunta a livello comunitario. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'allegato III, annovera le Università solo tra gli enti committenti, e come tali tenuti all'applicazione del Codice dei contratti, ma non anche tra i soggetti dell'art. 32 né tra quelli dell'art. 33 e dell'art. 90. La partecipazione a gare d'appalto o l'affidamento diretto di incarichi ai Dipartimenti universitari, godendo gli stessi di finanziamenti pubblici, consentirebbero loro di formulare offerte o di chiedere corrispettivi anticoncorrenziali, sì da alterare il libero gioco della concorrenza nel mercato. I Dipartimenti universitari non possano partecipare né a gare per l'erogazione dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura né, a fortiori, essere affidatari diretti dei suddetti incarichi, quand'anche attraverso accordi ex art. 15 della legge n. 241/90, la cui applicazione non può che avvenire secondo un'interpretazione conforme ai principi comunitari (primo fra tutti quello di libera concorrenza) richiamati dallo stesso art. 1 della medesima legge."

### INVITA E DIFFIDA

- il Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco e del Responsabile del 5° Settore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad annullare in autotutela la delibera consiliare n. 63/2011 e ritirare la convenzione stipulata, provvedendo, per l'effetto, a rinnovare il procedimento di affidamento a mezzo di procedura di evidenza pubblica per appalti di servizi in favore dei prestatori di servizio aventi titolo.

Si chiede, altresì, agli altri Organi in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di voler esperire gli opportuni controlli ed assumere le iniziative di legge.

Con osservanza.

Salerno, 26.06.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Arch. Carmine Fiorillo  
IL PRESIDENTE Arch. Maria Gabriella Alfano

## Comune di Controne.

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

All'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

**OGGETTO - Procedura l'affidamento di incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "completamento ed adeguamento statico edifici scolastici comunali" di cui all'avviso prot. n. 1504 del 30.05.2012.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto,

### PREMESSO CHE

- Con l'avviso di cui in oggetto, Codesta P.A. ha indetto procedura di individuazione di un professionista esterno cui affidare l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi indicati in oggetto;

- Senonché, tale avviso appare gravemente viziato, con riferimento ai seguenti profili:

a) **Mancata adozione di preventiva determina a contrarre:** ai sensi dell'art. 11 co. II del Codice dei Con-

tratti, la determina a contrarre deve precedere e non seguire il procedimento di affidamento; segue che l'avviso non poteva essere neppure emesso, in carenza di tale indefettibile presupposto;

b) **Mancata corretta individuazione del novero dei soggetti esterni da ammettere:** invero, a dispetto della tassativa elencazione di cui all'art. 90 co. I, il Comune ha esteso l'invito a partecipare solo ai soggetti di cui alle lett. D), e), f) e g), escludendo immotivatamente ed indebitamente le figure professionali di prestatori di servizi di cui alle lett. f – bis) ed h);

c) **Mancata corretta individuazione dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi a base di gara:** ai sensi dell'art. 264 lett. d) del D.P.R. 207/2010, invero, il bando deve contenere l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi; tale indicazione, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture, è tuttora obbligatoria e necessaria, anche a seguito del venir meno del regime relativo alle tariffe professionali (Delibera n. 49 del 03.05.2012); nel caso in esame, da un verso, si fa un vago riferimento all'importo stimato in misura inferiore ad EURO 20mila, senza specificazione alcuna dei criteri di computo per pervenire a tale dato numerico e, da un altro verso, si quantifica il corrispettivo complessivo nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori, che è la percentuale prevista dall'art. 92 co. V per il riconoscimento del c.d. incentivo ai dipendenti della P.A. coinvolti nelle attività relative ai LL.PP., ma che non vale certo a quantificare il corrispettivo dovuto per la prestazione professionale, laddove "gli importi da porre base di gara devono discendere da una corretta analisi della prestazione richiesta" rispettosa delle previsioni dell'art. 2233 c.c. (delibera 49/2012 cit.), in tema di adeguatezza dei compensi all'importanza dell'opera ed al decoro della professione; da tutto quanto precede, è del tutto arbitraria la quantificazione dei compensi previsti, anche ai fini della scelta della corretta procedura di affidamento;

d) **Mancata corretta individuazione della procedura di scelta del contraente:** al di là di quanto precede, la procedura di scelta è comunque erronea ed illegittima, in quanto, anche in tema di servizi c.d. "in economia", una volta attivata una procedura di affidamento, questa non poteva che essere posta in essere con le modalità e le forme previste dagli artt. 91 co. II del Codice dei Contratti e 267 del relativo Regolamento di Attuazione, che impongono lo svolgimento di una procedura negoziata ex art. 57 co. VI del Codice tra almeno cinque professionisti da attingere o dagli elenchi dei prestatori formato presso l'Ente o tramite indagine di mercato.

Tutto ciò premesso, con il presente, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

#### INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Controne, in persona del **Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale**, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'avviso di cui in oggetto e l'eventuale provvedimento di affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto, ed a riproporre la procedura, emendata dai vizi sopra rilevati. Sin d'ora si investe l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture - Ufficio Istruttoria Regioni Area Sud a dar corso, con la massima sollecitudine, agli opportuni accertamenti ispettivi, di verifica e di controllo dei fatti sopra denunciati, con ogni conseguenza di legge.

Salerno, 25.06.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

#### Comune di Pontecagnano Faiano.

Al Responsabile del Settore 4°

#### ATTO DI INTERPELLO

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, dove elettivamente domicilia, ai fini del presente atto, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

#### PREMESSO CHE

- Lo scrivente Ordine degli Architetti di Salerno ha di recente appreso che Codesto Ente, con determina del Responsabile del Settore 4° n. 30 del 08.03.2012 reg. pubbl. n. 492/2012, ha affidato l'incarico professionale di "Struttura di service" per la redazione del nuovo Piano Urbanistico comunale (P.U.C.) al prof. *OMISSIS*;  
- Tale incarico risulta affidato in via diretta e senza previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, sul presupposto dell'importo della prestazione richiesta ed in avallimento della disciplina sui c.d. affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

#### RILEVATO CHE

- è interesse dello scrivente Ordine, a tutela dei propri iscritti, conoscere se Codesta P.A. abbia verificato

la sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità con lo svolgimento della libera professione da parte del prof. *OMISSIS*, in relazione al suo status di docente universitario; va ricordato, infatti, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 179/2002 pienamente confermata dal TAR Lazio – Roma, con sentenza n. 9028/2004, ha statuito espressamente "il principio generale della incompatibilità dell'attività di docente universitario a tempo pieno con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito";

#### INTERPELLA

Il Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Dirigente in indirizzo ovvero di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t., affinché faccia conoscere allo Scrivente Ordine:

a) **se** sia stata previamente verificata l'esistenza di una situazione di incompatibilità del prof. *OMISSIS* all'affidamento dell'incarico professionale *de quo*, ed, in ipotesi, **come**, ossia con quali atti, di cui si chiede l'acquisizione ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90, dell'art. 10 del D. Lgs. 267/2000 nonché delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull'accesso agli atti del Comune di Pontecagnano Faiano, tale situazione sia stata rimossa;

b) **se**, alla luce del previsto sdoppiamento delle fasi di redazione del PUC, l'importo di EURO 39mila oltre IVA sia relativo solo alla prima ovvero a tutte le fasi di redazione del PUC;

c) **se**, alla data odierna, si sia provveduto alla stipula della prevista convenzione con il professionista, ed in caso positivo se ne chiede l'acquisizione in copia.

La presente istanza riveste carattere di urgenza, in relazione all'eventuale esercizio della tutela giurisdizionale, per cui si chiede di riscontrarla ed evaderla con ogni possibile sollecitudine; al riguardo, si dichiara sin d'ora la disponibilità alla ricezione a mezzo fax della risposta e/o delle copie degli atti richiesti, allo 089.252865.

La presente viene inoltrata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p., per cui, in caso di mancato, tempestivo riscontro alla stessa, lo Scrivente si vedrà costretto a denunciare l'omissione alla competente Autorità Giudiziaria.

Con osservanza.

Salerno, 16.05.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Arch. Carmine Fiorillo Arch. Maria Gabriella Alfano

#### Comune di Albanella.

Al Sindaco p.t.

e.p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

Al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino

#### ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Carmine Fiorillo,

#### PREMESSO CHE

- Lo scrivente Ordine ha appreso, di recente, che con delibera di C.C. n. 8 del 21.05.2012, Codesta Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 ed all'allegato 1 alla L.R.C. 10/1982;

- Dall'esame di tale provvedimento emerge che la scelta dei membri designati è avvenuta senza previa verifica dell'idoneità degli stessi a ricoprire la carica di componenti di detta Commissione, in quanto, per la loro scelta e successiva nomina, non risulta in alcun modo rispettato il criterio della competenza specialistica richiesto dalla normativa sia nazionale sia regionale; dal verbale di deliberazione, infatti, non risulta acquisito alcun curriculum dei membri nominati e tantomeno viene riportato il titolo di studio o lo specifico settore afferente la tutela del paesaggio in cui i singoli componenti sarebbero esperti;

- Il 2° comma dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004, infatti, recita "La commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio";

- L'allegato 1 della L.R.C. 10/1982, tuttora vigente in esito all'abrogazione dell'art. 41 co. II della L.R.C. 16/2004, stabilisce che di tali commissioni fanno parte "cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole – forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali", prevedendo, altresì, che "la delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto ... dovrà in copia essere rimessa per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale";

- A fronte di tali previsioni, non risulta che codesta Amministrazione abbia preventivamente provveduto ad acquisire le candidature con relativi curricula pro-



fessionali di "esperti" nelle prefate materie e non ha neanche riportato a fianco dei nominativi dei membri designati l'annotazione della materia di cui gli stessi sarebbero esperti;

- Il TAR Campania – Salerno, II Sez., con la recentissima sentenza n. 1032/2012 resa proprio su ricorso di questo Ordine avverso analogo provvedimento di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, ne ha statuito l'illegittimità, alla luce delle considerazioni sopra svolte, essendo del tutto incomprensibile risalire ai criteri in forza dei quali la P.A. ha ritenuto di individuare le competenze specialistiche richieste dalla Legge in capo ai membri nominati;

#### INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Albanella, in persona del Sindaco o di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t., **ad annullare in autotutela la delibera consiliare n. 8/2012** di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, provvedendo, per l'effetto, a rinnovare il relativo procedimento, previa pubblicazione di un avviso per l'acquisizione delle candidature corredate da curriculum professionale da sottoporre al Consiglio per la relativa scelta. Nel ricordare che la delega delle Regioni in favore degli Enti Comunali ad esercitare le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, **può essere mantenuta a condizione che tali Enti assicurino "un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"**, si invitano il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino, che leggono la presente per conoscenza, ad esercitare i dovuti poteri di controllo e verifica in relazione a quanto dedotto con il presente atto, nel rispetto delle finalità di tutela del paesaggio, che è interesse di rango primario.

Con osservanza

Salerno, 17.07.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Arch. Carmine Fiorillo

Arch. Maria Gabriella Alfano

#### Comune di S. Cipriano Picentino.

Al Responsabile dell'Area Tecnica

**OGGETTO - avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione del piano urbanistico comunale (PUC), del regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) e del "rapporto ambientale" a**

**supporto della procedura VAS del PUC, ai sensi della l.r. n. 16/2004 e del regolamento di attuazione del governo del territorio n. 5/2011.**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Carmine Fiorillo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'avviso di cui in oggetto,

#### PREMESSO CHE

- con l'avviso di cui in oggetto, è stata indetta selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione del P.U.C., con importo a base di gara quantificato in EURO 67.000,00, comprensivi di IVA e contributi; il sistema di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- senonché, il bando ed il relativo disciplinare presentano alcune anomalie e profili di legittimità, sotto i seguenti profili:

1) Viene prescritto il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, richiamandosi a tal fine gli artt. 41 e 42 del Codice Appalti, allorché tali disposizioni, incluse nel titolo I del Codice, riguardano i contratti di rilevanza comunitaria, che, in materia di servizi, sono quelli aventi importo superiore ad EURO 130mila. Nel contempo, si fa rilevare come per i contratti di servizi di importo inferiore, l'art. 124 co. VII del Codice rinvii al regolamento di attuazione per l'individuazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale; l'art. 327 di tale regolamento – D.P.R. 207/2010, per i servizi c.d. sotto soglia, a sua volta rimanda solo agli artt. 38 e 39 del codice per l'individuazione dei requisiti di ordine generale e di quelli tecnico – professionali, così potendosi dedurre:

a) che le previsioni degli artt. 41 e 42 non possono estendersi agli appalti di servizio sotto soglia;

b) che non è possibile imporre per appalti di tale entità requisiti minimi di capacità economico – finanziaria, specie in considerazione del principio di tassatività, come da ultimo specificamente positizzato dall'art. 46 co. I bis del D. Lgs. 163/2006, a seguito della novella di cui al D.L. 70/2011, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono recare prescrizioni difformi dalla legge.

2) Il bando di gara prescrive, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, l'aver redatto, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, strumenti di pianificazione "comprensivi di tutti i servizi oggetto del presente bando di gara (PUC, RUEC, Rapporto Ambientale o altrimenti denominati), il cui procedimento si sia concluso con l'approvazione definitiva da parte dell'Ente preposto, di cui almeno uno per

Comune con popolazione uguale o superiore a quella del Comune di San Cipriano Picentino". Ora, a fronte della genericità sul numero minimo degli incarichi di pianificazione, è prescritto che il concorrente debba dimostrare che, negli ultimi 3 anni, ha ricevuto incarichi di pianificazione urbanistica comprensivi di PUC, RUEC e rapporto ambientale, già confluiti nell'approvazione definitiva. È evidente che tale criterio di selezione dei professionisti appare gravemente lesivo dei principi comunitari in tema di concorrenza e non discriminazione, laddove volto a restringere la platea di concorrenti non solo a coloro che hanno svolto idonei (e non analoghi) incarichi, ma soprattutto a coloro che hanno svolto incarichi già definitivi pure con l'approvazione finale, nel triennio precedente, ciò che potrebbe essere una referenza valutabile quale titolo, non certo un requisito di partecipazione. In forza di tale illegittima prescrizione, consegue la drastica riduzione del numero dei possibili partecipanti, lasciando presumere che la previsione è destinata ad indirizzare in modo palese gli esiti della gara verso determinati e ben individuabili professionisti.

3) Fermo restando quanto rilevato al punto 1), va ancora precisato che ai fini della capacità economico – finanziaria del concorrente è richiesto un fatturato globale realizzato negli ultimi 3 anni, relativo ai "servizi nel settore oggetto della gara (servizi di pianificazione urbanistica generale)", laddove tale dicitura non è richiamata tra i "servizi" di cui all'allegato II A al Codice degli appalti, nel quale, alla cat. 12, figurano i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi"; nel contempo, l'elencazione di servizi contenuta nel Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) di cui al Regolamento CE n. 2195/2002, ricomprende, ad esempio, i "servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione" (codice CPV 74224000 – 5), i "servizi di urbanistica e architettura paesaggistica" (codice CPV 74250000 – 6), i "servizi di urbanistica" (codice CPV 74251000 – 3). La disposizione, pertanto, non è corretta ai fini della valutazione sulla ammissione o meno dei candidati. Tutto ciò premesso, con la presente, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno,

#### INVITA

il Comune di S. Cipriano Picentino, in persona del R.U.P., ad emendare il bando di cui in oggetto nei sensi che precedono ed a rinnovare il relativo procedimento.

Salerno, 17.07.2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Arch. Carmine Fiorillo

Arch. Maria Gabriella Alfano

## Consiglio Nazionale Architetti

■ **Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.**

Il testo della nota ministeriale è pubblicata sul sito. [▲]

È pervenuto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la nota protocollo n. 7213, con la quale vengono fornite indicazioni per l'articolazione e il programma del corso di base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO  
PROGETTO E INNOVAZIONE  
Arch. Matteo Capuani

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Arch. Franco Frison

IL PRESIDENTE  
Arch. Leopoldo Freire

■ **Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.**

La circolare è pubblicata sul sito. [▲]

È pervenuto dall'Agenzia del Territorio - Direzione centrale Catasto e cartografia - la nota protocollo n. 34443 del 10 luglio scorso, con la quale si inoltra una comunicazione esplicativa riguardante l'accertamento catastale degli immobili in oggetto, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, i criteri per il riconoscimento e la corretta intestazione dei suddetti immobili.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Arch. Franco Frison

IL PRESIDENTE  
Arch. Leopoldo Freire

## Dagli Enti

### ■ AGENZIA DEL TERRITORIO Direzione Centrale Catasto e Cartografia.

**OGGETTO** - *Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse.*

La circolare è pubblicata sul sito. [▲]

Con riferimento al tema in oggetto, si inoltra, per opportuna conoscenza, copia della comunicazione prot. n. 26279 del 24 maggio 2012, inviata alle strutture territoriali di questa Agenzia.

Roma, 05.06.2012

IL DIRETTORE CENTRALE  
Franco Maggio

### ■ AGENZIA DEL TERRITORIO Direzione Centrale Catasto e Cartografia.

**OGGETTO** - *Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse.*

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti in merito all'accertamento catastale degli immobili posti nelle aree cimiteriali o adiacenti ad esse e riguardanti, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento e, ove ne occorra il caso, la corretta categoria catastale che ad essi deve essere attribuita.

In via generale, si osserva che l'iscrizione di un immobile negli atti del catasto terreni o del catasto edilizio urbano, individuato autonomamente con numero di particella e, eventualmente, di subalterno, è possibile solo nel caso in cui il bene in questione è dotato di autonomia funzionale e reddituale, ovvero per esigenze di carattere civilistico.

Con specifico riferimento alle aree cimiteriali, si evidenzia che l'art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce che "Non sono soggetti a dichiarazione:

- c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
- d) i cimiteri con le loro dipendenze; .... "

Tale disposizione non esclude, tuttavia, l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipo-

logie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, secondo le vigenti disposizioni catastali.

Al riguardo, nel caso in cui nell'area dimitale insistano costruzioni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualificazione, che prevede "fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia", tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa).

In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle strettamente necessarie ai servizi cimiteriali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli impianti tecnici, ancorché adiacenti all'area cimiteriale.

Si rammenta che per gli edifici destinati all'esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto edilizio urbano in categoria "E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti", finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri ed alle tombe di famiglia, si richiamano le disposizioni già impartite dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare con nota prot. n. 414.81 del 25 luglio 2001, che si allega.

Si specifica, in ogni caso, che per le unità immobiliari destinate ad alloggio dei custode, in quanto aventi autonomia utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, appare obbligatorio presentare la dichiarazione in catasto dell'unità immobiliare urbana, alla quale deve essere attribuita la più appropriata categoria del gruppo "A", con la relativa rendita. In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella dimitale, sono accertati in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l'aggiornamento del catasto terreni.

Per quanto riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l'obbligo della dichiarazione in catasto, con accertamento nella categoria catastale pii, consona, qualora dotata di autonomia funzionale e reddituale.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.

Roma, 24.05.2012

IL DIRETTORE CENTRALE  
Franco Maggio

## Approfondimenti e News

da LEGISLAZIONE TECNICA

### ■ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti per la riorganizzazione e l'efficienza del Servizio nazionale di Protezione civile.

Pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13/07/2012 la L. 12/07/2012, n. 100, di conversione del D.L. 15/05/2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile».

Il decreto-legge, che in sede di conversione in legge ha subito alcune modificazioni, ha l'obiettivo di riorganizzare la struttura operativa e accelerare i tempi d'azione del Servizio nazionale per la protezione civile. In particolare, si segnalano sinteticamente le seguenti novità, rimandando al testo allegato per maggiori dettagli. All'art. 5 della L. 24/02/1992, n. 225, è inserito il comma 1-bis, che così recita: «La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i 60 giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di 40 giorni».

Inoltre, in merito alle **ordinanze emanate per far fronte allo stato di emergenza**, viene sostituito il comma 2 del medesimo art. 5 della L. 225/1992, che ora prevede: «[...] Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate». Nella conversione in legge è stato soppresso l'art. 2 del D.L. 59/2012, che introduceva una serie di misure dedicate alla **copertura assicurativa su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali**.

### ■ Società tra professionisti.

Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito lo **schema di regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico**, previsto dall'art. 10, comma 10, della L. 183/2011.

Il regolamento si applica alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della L. 183/2011, mentre non si applica alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Con documento n. 3127 del 05/07/2012 [▲] il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sulla bozza del regolamento, svolgendo osservazioni su alcuni punti del testo.

### ■ Spending review, conversione in legge e modifiche al Codice dei Contratti Pubblici.

Pubblicata sulla G.U. n. 156 del 06/07/2012 la **L. 06/07/2012, n. 94** [▲], di conversione del **D.L. 07/05/2012, n. 52**, recante disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica, che rientra tra le misure di attuazione dell'attività di revisione della spesa, cosiddetta *spending review*, ritenuta prioritaria dal Governo per il superamento della crisi economica.

Il provvedimento reca alcune modifiche al Codice dei Contratti (D. Leg.vo 163/2006) ed al relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Con modifica all'art. 11, comma 10-bis, lettera b), del D. Leg.vo 163/2006, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva non si applica più nel caso di **acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico** della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

Con modifica agli artt. 120, comma 2, e 283, comma 2, è previsto, nell'**aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, che la commissione apra in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, **anche per le gare in corso ove i plichi non siano stati ancora aperti alla data del 09/05/2012** (inserito dalla legge di conversione).

Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, viene **abolito l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria**. Entro 24 mesi le P.A. sono tenute ad adottare **misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali** della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato. L'affidamento della gestione dei servizi energetici deve avvenire con gara ad evidenza pubblica.

La **legge di conversione introduce l'art. 13-bis**, recante



**modifiche alla disciplina della certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Di particolare importanza la disposizione che consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.** Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto ministeriale.

### ■ Spending review, novità introdotte dal secondo decreto.

Sul Supplemento n. 141 alla G.U. n. 156 del 06/07/2012 è stato pubblicato il **D.L. 06/07/2012, n. 95 [▲]**, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

Il decreto-legge rientra nell'ambito di azione del Governo per l'analisi, la revisione e la razionalizzazione della spesa pubblica e segue il precedente D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, c.d. «*decreto Spending Review*».

### Riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo.

Il comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge in commento **proroga fino al 30/09/2012** il termine, di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, entro cui restano salvi gli effetti delle domande per l'attribuzione della categoria catastale A/6 (per immobili ad uso abitativo) o D/10 (per immobili rurali ad uso strumentale) ai fini del riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Il comma 19 in oggetto agisce sul testo del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) che aveva già prorogato il termine al 30/06/2012.

### Riduzione dell'IVA

L'art. 21 del decreto-legge in commento interviene sul testo del D.L. 98/2011, al fine di rimodulare l'aumento dell'IVA. In pratica, nel periodo 01/07/2013-31/12/2013 (era 01/10/2012-31/12/2012) le aliquote IVA del 10 e 21% saranno incrementate del 2%. Successivamente, dal 01/01/2014, dette aliquote saranno rideterminate nella misura dell'11 e 22% (quindi una diminuzione ove era in precedenza previsto un ulteriore incremento dello 0,5% che avrebbe portato le aliquote al 12,50% e 23,50%). Tale previsione non si applica qualora entro il 30/06/2013 (era il 30/09/2012) siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai

fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro a decorrere dal 2013 (era 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 annui a decorrere dal 2014).

### Centrali di committenza

Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), che prevede, per i Comuni fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni o apposito accordo consortile. L'art. 1, comma 4, del D.L. in commento, aggiungendo un nuovo periodo, prevede la possibilità per gli stessi Comuni di effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

### Società pubbliche e in house

A decorrere dal 01/01/2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui.

### ■ Crediti verso la P.A.: modalità per la certificazione e la compensazione.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2012, ed è dunque **in vigore dal 06/07/2012**, il **D. Min. Economia e Finanze 22/05/2012 [▲]**, previsto dall'art. 13, comma 2, della L. 183/2011, che regola la certificazione dei crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali. Sulla G.U. n. 152 del 02/07/2012 è stato successivamente pubblicato il **D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012 [▲]**, recante la medesima disciplina in relazione ai crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

I commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008, dispongono nella loro attuale versione definitiva che le regioni e gli enti locali, a seguito di apposita richiesta dell'interessato ed **entro 60 giorni** dalla stessa, sono tenuti a rilasciare una certificazione ove si attesti che il credito è certo, liquido ed esigibile, che il creditore potrà poi utilizzare per la cessione del proprio credito. Le disposizioni sono state poi estese dall'art. 12 del D.L. 16/2012, anche ai crediti vantati nei confronti amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.

Le modalità attuative prevedono per il procedimento di certificazione dei crediti:

- una **procedura semplificata**, mediante piattaforma elettronica;
- una **procedura ordinaria**, da utilizzare nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica necessaria per l'utilizzo della procedura semplificata.

Sono disciplinate altresì forme semplificate di cessione e di notificazione del credito ceduto.

Sempre sulla G.U. n. 152 del 02/07/2012 è stato altresì pubblicato il **D.M. 25/06/2012** recante le modalità, ai sensi del D.L. 78/2010, con le quali i **creditori possono compensare le somme loro dovute da Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale con debiti iscritti a ruolo prima del 30/04/2012.**

Si segnala infine che, sempre in data 22/05/2012, l'Associazione Bancaria italiana (ABI) e le Associazioni delle imprese hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla costituzione di un *plafond* interamente dedicato ad agevolare lo smobilizzo dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, oggetto di certificazione.

### GIURISPRUDENZA

### ■ La SCIA supera lo scrutinio di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 164 del 27 giugno 2012 [▲]**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento alle norme che hanno introdotto e disciplinato la SCIA, nonché l'applicazione di questo istituto all'attività edilizia.

La Corte Costituzionale non ha condiviso le censure avanzate dalle Regioni, innanzitutto perché la SCIA sostituisce (e quindi si pone in rapporto di continuità con) l'istituto della DIA, introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (istituto diverso dalla DIA edilizia di cui all'articolo 23 del DPR 380/2001 TU edilizia) con lo scopo di rendere più semplici le procedure amministrative e alleggerire il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino nei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione; in attuazione del **principio di semplificazione** che, già radicato nell'ordinamento italiano fra i principi fondamentali dell'azione amministrativa, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

La SCIA innova la disciplina in questione prevedendo che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano dare immediato inizio ad una deter-

minata attività previa segnalazione all'amministrazione competente, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione.

La disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, costituisce per la Corte un **livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** in quanto «l'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati», derivante dalla natura di «prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un **modello ad efficacia legittimante immediata**, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima». Ne discende che la disciplina della SCIA trova legittima applicazione anche in edilizia, in quanto l'edilizia, come l'urbanistica, rientra nella materia «governo del territorio», appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, che comprendono anche la semplificazione amministrativa. Quindi la legittimazione dell'intervento statale nella specifica disciplina della SCIA in edilizia viene individuato nell'esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.

### ■ Denuncia delle opere in cemento armato.

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 15184 del 19 aprile 2012 [▲]** della III Sezione penale, ricorda che, in tema di adempimenti in materia di opere in cemento armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 380/2001 TU edilizia), l'omessa denuncia costituisce un reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore, a carico del quale la legge pone in via esclusiva l'obbligo di denuncia; sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende né al di-

rettore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione, né ad altri soggetti. Il committente o il direttore dei lavori potranno rispondere del reato in esame soltanto qualora abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore (come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori).

#### ■ Riutilizzo rocce e terre da scavo.

Con la **Sentenza n. 19439 del 23/05/2012** [▲] la Corte Suprema di Cassazione interviene in materia di terre e rocce da scavo, in particolare sulla possibilità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ed il conseguente impiego come sottoprodotto.

In merito la Corte chiarisce che non si rinviene una normativa più favorevole nel D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2» e ciò per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente).

Di tale articolo, infatti, il D. Leg.vo 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso D. Leg.vo. 152/2006 disciplinante i sottoprodotti in generale.

#### ■ Riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 [▲]

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, la cosiddetta riforma Fornero, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012. Il provvedimento entra in vigore il 18 luglio 2012. Di seguito riportiamo le disposizioni più interessanti per i tecnici, le imprese e i lavoratori.

##### Partite Iva

Relativamente alle partite Iva, il reddito minimo annuo viene fissato a 18.000 euro affinché il rapporto di lavoro possa essere considerato di tipo autonomo. Al di sotto di questo limite di reddito la posizione di lavoro autonomo è considerata "fittizia" e quindi scatta l'obbligo di assunzione del titolare di partita Iva.

##### Collaborazioni coordinate e continuative

I presupposti che consentono di considerare collabora-

zioni coordinate e continuative le prestazioni di lavoro rese da titolari di partita Iva sono le seguenti:

- la collaborazione deve durare più di 8 mesi nell'arco di un anno;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire più dell'80% del reddito del collaboratore nell'arco dell'anno;
- il collaboratore deve avere una postazione fissa di lavoro presso la sede dell'azienda.

È sufficiente, quindi, che un contratto di lavoro autonomo dipenda a livello economico per più dell'80% da un medesimo soggetto e che abbia una durata superiore ad 8 mesi nell'anno solare, affinché lo stesso possa essere considerato, fino a prova contraria, un lavoro subordinato.

##### Isritti agli Ordini

Sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione di queste attività è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge. La presunzione non opera per quanto riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività.

##### Licenziamenti

Per il periodo 2013-2015 il contributo di licenziamento non sarà dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro. Inoltre, in caso di interruzione del rapporto "per completamento attività e chiusura cantiere" non sarà dovuto alcun contributo.

##### Ammortizzatori sociali

Per quanto riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali, viene introdotta l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), che sostituirà l'assegno di disoccupazione e gradualmente anche quello di mobilità.

##### Decantierizzazione

Viene cancellato il regime di decantierizzazione utilizzato per le grandi opere, che permette nel meridione di avere un periodo di disoccupazione della durata massima di 27 mesi.

##### Cassa in deroga

Viene inoltre cancellata la cassa in deroga mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell'1,4%. I contributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l'edilizia, rimangono invariati.

##### Responsabilità solidale

In materia di trattamenti retributivi negli appalti, viene modificata la disciplina relativa alla responsabilità so-

lidale, in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in solido verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell'appalto. (da *Biblus net*)

#### ■ Piano Casa Campania, 6 mesi di proroga per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione.

Il Piano Casa Campania prevede interventi di ampliamento (fino al 20% della volumetria esistente) degli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari e interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, con incremento fino al 35% della volumetria esistente o del 50% in caso di edifici pubblici. La scadenza per la presentazione delle istanze prevista per l'11 luglio 2012 è stata prorogata di 6 mesi. Il termine ultimo è fissato per l'11 gennaio 2013. Il via libera è arrivato dal Consiglio Regionale del 13 giugno 2012; in cui sono state apportate modifiche alla Legge Regionale 1/2011 relativamente ai suoli industriali. (da *Biblus net*)

#### ■ Chi può richiedere il DURC d'ufficio? Arrivano i chiarimenti del Ministero.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il DURC, in modo da alleggerire gli adempimenti posti a carico dell'impresa. Al riguardo sono pervenute al Ministero del Lavoro richieste di chiarimento in merito ai soggetti legittimati a richiedere il DURC ed in particolare se le stazioni appaltanti diverse dalle Pubbliche Amministrazioni siano tenute ad effettuare le richieste d'ufficio. Il Ministero del Lavoro, con la Nota del 2 luglio 2012, chiarisce che, nell'ottica di una effettiva semplificazione, tutti i soggetti interessati dalle procedure del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 possono richiedere d'ufficio il DURC. Pertanto, il DURC va acquisito d'ufficio anche dai gestori di servizi pubblici, come ad esempio società autostradali, in quanto rivestono la natura giuridica di organismo di diritto pubblico. (da *Biblus net*)

#### ■ Quinto Conto Energia: dal 27 agosto 2012 le nuove modalità di incentivazione per gli impianti fotovoltaici.

L'AEEG ha pubblicato la Delibera 292/2012/R/efr che ufficializza il raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di incentivi cumulati. Pertanto il Quinto Conto Energia en-

tra in vigore il 27 agosto 2012 (45 giorni dopo la pubblicazione della Delibera AEEG).

Ricordiamo che il precedente regime di incentivazione continuerà ad applicarsi per i seguenti impianti:

- impianti che entrano in esercizio prima dell'entrata in vigore del V Conto Energia;
- grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
- impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il nuovo regime incentivante avrà termine al decorrere dei 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno; data comunicata dall'Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE. (da *Biblus net*)

#### ■ Fonti rinnovabili: nuovi incentivi e Quinto Conto Energia per fotovoltaico.

Sono stati pubblicati sul Supplemento n. 143 alla Gazzetta n. 159 del 10/07/2012 [▲] i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 05/07/2012 e 06/07/2012 che definiscono, rispettivamente, i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica, Quinto Conto Energia, e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

#### ■ Giugno 2012: ecco come si aggiorna l'indice Istat.

Gli indici dei prezzi al consumo (IPC) misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di beni e servizi rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale delle famiglie presenti sul territorio nazionale.

Ricordiamo, brevemente, che l'Istat elabora 3 diversi indici dei prezzi al consumo, aventi finalità differenti:

- l'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività (NIC);
- l'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI);
- l'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (IPCA).

Di seguito riportiamo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di giugno 2012.



## Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi - giugno 2012

Indice generale 105,8

Variazione percentuale rispetto al mese precedente + 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente + 3,1

Si osserva che la variazione mensile è stata del + 0,2 % e quella annua del + 3,1 %. (da *Biblus net*)

### ■ Pubblicizzazione delle prestazioni professionali.

Le professioni regolamentate possono essere pubblicizzate anche attraverso il volantinaggio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato da un dentista abilitato alla professione.

Un odontoiatra viene condannato alla sospensione per un mese dell'esercizio della professione dall'Ordine di appartenenza per aver pubblicizzato le prestazioni professionali dell'azienda sanitaria di cui era direttore, anche con prezzi più bassi rispetto ai minimi tariffari, ormai aboliti.

Il professionista presenta ricorso nei confronti dell'Ordine alla Corte di Cassazione. La Corte Suprema, con la Sentenza n. 1186 del 12 luglio 2012 [▲], accoglie il ricorso del professionista, affermando che la competenza degli Ordini professionali è finalizzata alla sola verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio.

Inoltre, la Direttiva Comunitaria n. 123/2006, così come pure il Decreto Bersani (Legge 248/2006), prevede la massima liberalizzazione della concorrenza, annullando il divieto di fare pubblicità sui servizi offerti da professioni regolamentate. (da *Biblus net*)

*Gli Uffici dell'Ordine  
resteranno chiusi  
dal 6 agosto al 3 settembre  
per le ferie estive.*



*Il Consiglio dell'Ordine  
augura ai Colleghi tutti  
Buone Vacanze.*

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

*Presidente* - Maria Gabriella ALFANO  
*Segretario* - Carmine FIORILLO  
*Tesoriere* - Gennaro GUADAGNO  
*Vice Presidenti* - Mario GIUDICE, Franco LUONGO  
*Consiglieri* - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO  
Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO  
Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA  
Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA  
*Consigliere iunior* - Luigi FRAGETTI

#### Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

*Chiuso in tipografia il 31/07/2012*